



COMUNE DI STORO

Provincia di Trento



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2-2023

PER OPERE PUBBLICHE

Norme tecniche d'attuazione

Parte I[^] Norme PRG
Parte II[^] Norme PGIS

(Ai sensi dell'art. 120 della Legge Provinciale per il Governo del Territorio 2015 – Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dell'art. 104 del Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.)

VARIANTE 1-2024 VIABILITÀ ZONA PRODUTTIVA DI STORO

Testo di raffronto: Art. 56

Luglio 2024 - Adozione definitiva

dott. arch. Remo Zulberti
remozulberti@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
REMO ZULBERTI

692 sez. A ARCHITETTURA

Art. 56 Strada locale esistente(F601_Le)

1. Questa viabilità è destinata al trasporto della produzione agricola e boschiva ed all'accesso ai fondi ed ai fabbricati rurali, ai pascoli, ecc.
2. Essa deve preferibilmente mantenere l'attuale sviluppo planimetrico e le caratteristiche geometriche, fisiche e le opere d'arte con parametro di sostegno a monte ed a valle, da realizzarsi in pietra faccia a vista.
3. Si potranno predisporre piazzole di scambio per l'incrocio dei mezzi e parcheggi di servizio, nel rispetto degli elementi fisici esistenti.
4. Per le strade di progetto e gli ampliamenti resi necessari da problemi di scorrimento, la larghezza della sede stradale non potrà comunque superare 3,00 m.
5. I nuovi tracciati o gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri paesaggistico-ambientali del PRG.
6. La viabilità agricola e forestale avente larghezza inferiore ai 3.00 metri complessivi può essere sempre realizzata indipendentemente dalla previsione nelle tavole di piano secondo quanto previsto dall'art.113 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e solo all'interno della zona disciplinata dallo strumento urbanistico come aree agricole e silvo-pastorali.

Specifico riferimento normativo - Viabilità area sportiva Grilli [Z602]

7. La realizzazione della nuova viabilità locale interna alla zona sportiva "Grilli" dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

Prescrizione del Servizio Bacini Montani:

- a) la nuova viabilità di progetto deve prevedere una banchina di ampiezza minima pari ad almeno 1 m che separi la piattaforma stradale dal piede del rilevato e/o dal paramento contro terra del muro lungo il corso d'acqua.”

Prescrizioni congiunta del Servizio Gestione Strade e Servizio Opere Stradali e Ferroviarie:

- b) Sarà necessario avere particolare attenzione nell'innesto tra la viabilità locale di Variante e l'Opera n. S-1025: Collegamento Storo-Val d'Ampola tra la SS 240 e la SP 69 attualmente in programmazione.
- c) Con riferimento alla ciclovia provinciale della Val del Chiese, denominata CV TN07 Chiese, la nuova viabilità non dovrà interferire con il tracciato di detta ciclovia e il collegamento esistente fra la ciclabile e il centro sportivo dovrà essere mantenuto.

Specifico riferimento normativo - Viabilità area produttiva [Z602]

8. La realizzazione della viabilità locale esterna all'area produttiva dovrà tenere conto del particolare contesto paesaggistico ed ambientale posto a margine dell'area agricola di pregio, e delle zone di protezione fluviale previste dal PTC. La progettazione dovrà prevedere misure mitigative per ridurre i potenziali impatti visivi e provvedendo alle opportune opere di controllo delle acque superficiali al fine di evitare l'immissione diretta in alveo delle acque di corrivazione.